

Legge regionale 22 settembre 2017 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)(1)

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b) alla lettera e) le parole <<determinazione per le strade regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<determinazione per la viabilità regionale, come definita dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32,>>;

c) alla lettera g) le parole <<Province e>> sono soppresse.

(2)

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.

2 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 60, c. 1, lett. d bis), L.R. 23/2007.